



Arma dei Carabinieri



Roma Tre

Università degli Studi Roma Tre

CONVENZIONE QUADRO TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

(di seguito l'“Arma”), rappresentata dal Comandante delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri *pro tempore*, domiciliato per la carica in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 3, Roma

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

(di seguito l'“Università”), rappresentata dal Rettore *pro tempore*, domiciliato per la carica in via Ostiense, 133, C.F. 04400441004, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico

PREMESSE

- VISTI** i compiti istituzionali dell'Arma, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti nel Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010) e nel relativo Testo unico delle disposizioni regolamentari (DPR 90/2010);
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 concernente “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- VISTO** l'art. 15 della Legge n. 241/1990 secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- VISTO** l'art. 8 della legge n. 341/1990 rubricato “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, che stabilisce che per la realizzazione di corsi di studio, le università possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati previa stipula di apposita convenzione;
- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 333 del 14/02/ 2020 pubblicato sulla GU serie generale n. 58 del 7 marzo 2020, che:
- all'art. 1, co. 1, recita: “L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata Università) è una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e la produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura, in un inscindibile rapporto delle attività di ricerca e delle attività di insegnamento”;
 - all'art. 1, co. 2, prevede: “Sono funzioni primarie dell'Università: a) la promozione e la realizzazione della ricerca; b) la realizzazione di attività didattiche e formative di livello superiore, finalizzate alla formazione intellettuale e all'acquisizione di elevate competenze

- professionali degli studenti; c) la partecipazione ai processi di innovazione culturale e tecnologica della società e del mondo produttivo";
- all'art. 1, co. 4, stabilisce: "Ai fini di realizzare le proprie funzioni e i propri obiettivi, l'Università: - predispone adeguate strutture edilizie e attrezzature per la ricerca e la didattica; - provvede all'organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca; - stabilisce rapporti, a livello locale, nazionale e internazionale, con enti, istituzioni culturali e strutture produttive sia pubblici che privati";
 - all'art. 2, co. 1, contempla: "L'Università realizza l'autonomia garantita dalla Costituzione e dalle leggi attraverso il proprio Statuto e i propri regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonché della normativa vigente sullo stato giuridico del personale";
 - all'art. 2, co. 2, indica: "L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni componente della comunità universitaria assume responsabilità verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni";

CONSIDERATO che l'Arma:

- persegue, tramite il proprio Centro Lingue Estere, sito in Roma, viale Giulio Cesare, 54/p, lo studio e l'insegnamento delle lingue straniere tra le quali rivestono particolare rilevanza quelle proprie delle popolazioni residenti nell'area mediorientale, e in particolare della lingua e della cultura arabo-islamica, il tutto nell'ambito delle proprie attività di formazione del personale, di contrasto al terrorismo, di mantenimento della pubblica sicurezza e per l'organizzazione di missioni militari all'estero;
- è interessata a promuovere a tutti i livelli la formazione del proprio personale per renderlo sempre più capace di rispondere alle esigenze di professionalità ed operatività richieste dalle Istituzioni e dalla società, e per tale ragione intende offrire ai propri effettivi una formazione di livello universitario nel settore delle discipline linguistiche relative ai Paesi a maggioranza musulmana, particolarmente di quelli dell'area mediorientale;

CONSIDERATO che l'Università:

- annovera un Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere nel quale gli studi delle lingue e culture straniere sono oggetto di corsi, master e dottorati;
- ha recentemente organizzato, nell'ambito delle attività del predetto Dipartimento, convegni, conferenze e *workshop* sulla didattica della lingua araba, le certificazioni linguistiche, i fenomeni migratori dai Paesi musulmani;
- dispone di un corpo docente che ha già collaborato con l'Arma, le Forze Armate italiane e la NATO nell'allestimento di attività didattiche e formative aventi ad oggetto, per le specifiche esigenze del momento, le lingue dei Paesi mediorientali e la cultura arabo-islamica;
- ritiene, nell'adempimento delle proprie finalità e per il tramite del predetto Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, di poter corrispondere alle esigenze dell'Arma derivando da ciò qualificanti opportunità nel campo della didattica e dell'attività certificativa oltre che un significativo accreditamento con un'importante Istituzione dello Stato quale è l'Arma dei Carabinieri;
- ritiene, nell'adempimento delle proprie finalità, di poter altresì valutare la possibilità di riconoscere ai militari dell'Arma dei Carabinieri corrispondenti crediti formativi finalizzati al conseguimento di una Laurea Magistrale e/o Master;

VISTA

la Convenzione firmata dalle Parti nel 2019 per la durata di tre anni dalla sottoscrizione, venuta in scadenza;

CONSIDERATO

il comune interesse delle Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, a rinnovare la collaborazione nei diversi settori in una prospettiva di comprensione delle dinamiche culturali, sociali e storico-politiche di tutti i Paesi interessati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale.

Art. 2

(Ambiti e modalità di collaborazione)

La presente Convenzione Quadro (di seguito "Convenzione") disciplina l'attività di collaborazione tra l'Arma e l'Università, nell'ambito delle specifiche competenze definite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Ogni iniziativa discendente potrà essere definita, laddove necessario, da una specifica intesa tra le articolazioni e strutture didattiche e di ricerca interessate.

Le aree di collaborazione sono individuate nel settore degli *"studi linguistici e dell'apprendimento delle lingue straniere"*.

In particolare, le modalità di collaborazione riguarderanno le seguenti attività di comune interesse:

- il programma, le docenze e il regolamento didattico dei percorsi formativi che verranno realizzati saranno oggetto di definizione congiunta delle Parti mediante eventuali successivi accordi;
- adesione congiunta a progetti di rilevanza nazionale e dell'U.E., nonché realizzazione di iniziative di cooperazione, nell'ambito di attività di ricerca, analisi, formazione e specializzazione nelle aree oggetto di collaborazione della presente Convenzione;
- redazione congiunta di documenti, pubblicazioni e articoli di alta valenza scientifica;
- scambio di docenze, esperti, pubblicazioni e materiale scientifico nelle aree oggetto di collaborazione della presente Convenzione;
- reciproca disponibilità di strutture, laboratori e strumentazioni;
- partecipazione degli studenti dell'Università a eventi e manifestazioni organizzati dall'Arma nelle tematiche oggetto di collaborazione della presente Convenzione;
- partecipazione degli appartenenti all'Arma agli eventi organizzati dall'Università;
- partecipazione del personale dell'Università, in qualità di docenti e formatori, ai corsi istituiti dal Centro Lingue Estere dell'Arma;
- attività di certificazione e verifica, espletata dai docenti dell'Università, relativamente alle competenze degli appartenenti all'Arma in materia di lingue e culture mediorientali;
- attività di certificazione e verifica, espletata dai docenti dell'Università, relativamente alle competenze di personale estero accreditato presso l'Arma in materia di lingua e cultura italiana.

Art. 3

(Ulteriori ambiti di collaborazione)

Anche al di fuori delle casistiche individuate all'art. 2, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, nell'ambito delle aree di collaborazione relative al settore degli "*studi linguistici e dell'apprendimento delle lingue straniere*", le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione, al fine di perseguire e realizzare gli interessi istituzionali comuni.

Art. 4

(Modalità esecutive)

In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- l'Arma interesserà, per le conseguenti attività, il Centro Lingue Estere;
 - l'Università perseguirà gli obiettivi della presente Convenzione attraverso le strutture didattiche e di ricerca interessate (in particolare il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere ed eventuali ulteriori strutture interessate);
 - l'Arma e l'Università si impegnano a nominare ciascuno un proprio referente per la gestione didattico-amministrativa dei rapporti operativi che sorgeranno in forza della presente Convenzione;
- Specifiche iniziative potranno essere oggetto di appositi accordi successivi.

Art. 5

(Trattamento dei dati personali)

Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione della presente Convenzione sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

Art. 6

(Oneri)

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti.

Art. 7

(Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche)

Le Parti convengono che il regime e l'uso di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

Art. 8

(Comunicazione e uso di marchi e loghi)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere le attività svolte in attuazione della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano ciascuna ad utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte, o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri, esclusivamente nei termini e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.

Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra alcun diritto o pretesa sugli stessi. Le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente accordo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferme restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art. 9

(Codici etici e di comportamento)

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Art. 10

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte o dal personale a essa riconducibile. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 11

(Riservatezza)

Per la realizzazione delle finalità della Convenzione, le attività previste sono subordinate al rispetto reciproco dei vincoli di riservatezza e segretezza.

Art. 12

(Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale)

È responsabilità del datore di lavoro mandante acquisire dal datore di lavoro ospitante le informazioni necessarie per l'informativa di pre-accesso (misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore, gestione delle emergenze) che dovrà svolgere nei confronti del proprio personale inviato presso le sedi della Parte ospitante o di soggetti terzi.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e quelle in materia di tutela ambientale.

Art. 13

(Entrata in vigore, integrazioni e modifiche)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale, ha durata di tre anni, con possibilità di rinnovo. È escluso il rinnovo tacito.

Le Parti possono concordemente modificare e integrare i contenuti, anche sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione.

Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte tramite PEC e il recesso avrà effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Art. 14

(Risoluzione delle controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro, in dipendenza del presente atto.

In caso di mancato accordo, per la soluzione della controversia, resta individuata l'esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art. 15

(Disposizioni finali)

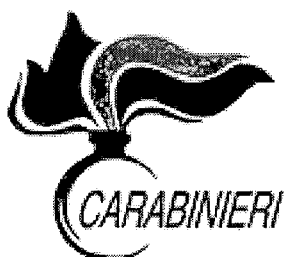
La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi Roma Tre, giusta autorizzazione prot. n. 14160/98 (pos. 2.6.3217/98) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 24.02.1999.

Letta, approvata e sottoscritta.

Roma, data dell'ultima sottoscrizione digitale in ordine cronologico.



Arma dei Carabinieri



Università degli Studi Roma Tre

PER L'ARMA DEI CARABINIERI IL COMANDANTE DELLE SCUOLE DELL'ARMA DEI CARABINIERI GEN. C.A. MARCO MINICUCCI MARCO MINICUCCI ARMA DEI CARABINIERI 05.08.2026 10:13:55 GMT+02:00	PER UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE IL RETTORE PROF. MASSIMILIANO FIORUCCI  Roma Tre MASSIMILIANO FIORUCCI 09.09.2026 13:03:14 GMT+02:00
--	--